



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne

Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA : 00377510177

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



A tutte le Associazioni del territorio

di Pisogne

OGGETTO: realizzazione **Albo Comunale delle Associazioni**

Egregio presidente,

L'Amministrazione Comunale ha iniziato nell'anno 2014 un lavoro di mappatura e coordinamento delle realtà associative che operano nell'ambito sociale, culturale e sportivo e più in generale della realtà del volontariato del Nostro territorio.

Consapevoli di amministrare un territorio con una realtà di volontariato numerosa e operativa; lavorando con Voi in questi anni si è consolidato l'intento di valorizzare la Vostra presenza nonché, di promuovere una fattiva collaborazione per la realizzazione di progetti comuni.

Strada facendo ci siamo resi conto della necessità di finalizzare ulteriormente questo lavoro attraverso **la creazione di un Albo Comunale di tutte le Associazioni del Nostro territorio, siano esse operanti nel settore sociale, culturale o sportivo.**

Siamo quindi con la presente a chiedere la Vostra collaborazione per compiere questo ulteriore passo di valorizzazione del Vostro operato.

E' auspicabile che ogni Associazione consegni entro il 30.11.2016 in Comune all'ufficio servizi sociali, oppure inviando una email all'indirizzo flavia.regazzoli@comune.pisogne.bs.it il proprio statuto e/o atto costitutivo. Qualora foste una realtà di volontariato non costituita formalmente come

associazione, ma operante sul territorio, vi invitiamo comunque ad inviare i vostri dati (ambito di intervento, referente, indirizzo email ecc....).

E' Nostra intenzione creare almeno una prima stesura entro il consueto incontro per gli auguri di Natale, in modo che in quella sede, potremo fare il punto della situazione aggiornandoVi sull'evoluzione del progetto.

Questa comunicazione verrà inviata ad ogni associazione presente nel nostro attuale elenco, chiediamo ad ognuno di Voi di aiutarci a diffondere l'iniziativa a tutte le realtà di volontariato operative sul territorio, così che questo lavoro sia completo e rappresentativo dell'Associazionismo di Pisogne.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'assistente sociale Flavia Regazzoli 0364 8830223 oppure 3280462926.

Ci è lieta l'occasione per ringraziare tutte le Associazioni ed ogni volontario singolarmente per il lavoro e per la collaborazione nei diversi progetti proposti e realizzati grazie alla Vostra sollecita e concreta partecipazione.

cordiali saluti

Assessore Servizi alla Persona

Referente per il Volontariato

Luca Romani

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 09/09/2015

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 03154780179 C.F.: 03154780179 INIZIO ATTIVITA' DEL 31-08-1991
VARIAZIONE DEL 30-07-2015

DENOMINAZIONE: A.S.D.VOLLEY PISOGNE

TIPO ATTIVITA': 931200 - ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: PISOGNE PROV: BS
INDIRIZZO: VIA BORNE 6

C. FISC. RAPPRESENTANTE: MSSTZN59R30B157E
COGNOME E NOME: MASSOLETTI TIZIANO

Verbale di Assemblea straordinaria

Addì 20 dicembre 2004, alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione in Pisogne, Via Borne, P.O. si è tenuta la prima convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione sportiva "A.S. NEW VOLLEY 2000" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Variazione denominazione sociale ;
2. Adozione nuovo statuto;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, il Presidente Sig. Massoletti Tiziano, che chiama a fungere da segretario la Signora Bonetti Gabriella, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare essere valida l'assemblea in quanto è presente in proprio la totalità degli associati.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.


Il Presidente quindi, dopo aver diffusamente illustrato all'assemblea i motivi che rendono opportuno adottare le delibere prospettate, risponde a richieste di chiarimenti avanzate dai presenti, al termine delle quali l'assemblea straordinaria degli associati, all'unanimità con voto palese espresso degli intervenuti

delibera


1. che, al fine di uniformarsi a quanto previsto dall'Art. 90, co. 17 L. 289/2002, la nuova denominazione dell'associazione sia: "Associazione Sportiva Dilettantistica NEW VOLLEY 2000";
che venga adottato il nuovo statuto, conforme ai dettami dall'Art. 90, co. 18 L. 289/2002, che viene riportato in allegato.

Null'altro essendovi da deliberare e non richiedendo alcuno dei presenti la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.


Il Presidente: Massoletti Tiziano




Il Segretario: Bonetti Gabriella




AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LEGALE DI BRENO (VA)
IL PRESENTE ATTO È STATO REGISTRATO
IL 04.12.2004 AL N. 3
(IMPORTO RISCOSSO € 231,97)



IL DIRETTORE



IL 04 GEN. 2005
SER. 3



IL DIRETTORE

M. J. J. J.

**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
NEW VOLLEY 2000"**



STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica - NEW VOLLEY 2000". La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni e/o enti di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'associazione sportiva ha sede legale in Pisogne (BS) - Via Borne, 6.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'associazione potrà costituire sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare e sostenere l'attività sportiva nell'ambito dello sport della pallavolo.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, la diffusione, l'organizzazione e la disciplina delle attività connesse alla pratica dello sport dilettantistico della pallavolo, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica. Tutto ciò mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallavolo.
- b) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport della pallavolo.
- c) L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport della pallavolo.
- d) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport della pallavolo, l'Associazione si propone inoltre di:

- I) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- II) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- III) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;

- IV) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- V) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- VI) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- VII) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- VIII) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
- IX) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

e entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- 2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 4. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** sono tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione.
- b) **Soci Sostenitori:** tutti coloro abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti

- civili e che intendano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della associazione.
- c) **Soci Junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
 - d) **Soci Benemeriti:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione.

Il socio benemerito non paga nessuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, avallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 24 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. **Quota associativa annuale** stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. **Quota aggiuntiva** per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa;
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) - Avvertimento;
- b) - Ammonizione;
- c) - Diffida;
- d) - Sospensione a tempo illimitato;
- e) - Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua

competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- determinare l'ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell'Associazione e dei successivi rinnovi.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; oppure mediante comunicazione postale, telefonica o tramite messaggio di posta elettronica inviato almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di due anni.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

- **Il Presidente** dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica per due anni.
- **Il Vice Presidente** è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica per due anni. Sostituisce in Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione delle cariche associative.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da: il Presidente che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più consiglieri (purché in numero dispari) secondo quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea, il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.

in caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- il Segretario;
- da tre Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione;
6. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
8. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
9. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
10. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
11. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
12. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea

sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 24 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 25 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 26 - APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 27 - RIUNIONE ATLETI E TECNICI TESSERATI

Il presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e - nonché, ove vi siano le

condizioni, dei tecnici - tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati, esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Brescia e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Pisogne, 20 dicembre 04

Il Segretario

Borelli Gabriele

Il Presidente

Albi

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno millenovecentonovantuno il giorno trentuno di Agosto in Pisogne Via Borne 6, sono personalmente presenti i Signori:

- Massoletti Tiziano nato a Brescia il. 30.10.59, residente a Pisogne in Via Borne 6
- Savio Pietro nato a Pisogne il. 14.04.59, residente a Pisogne in Via Monti 5
- Figaroli Francesco Giuseppe nato a Costa Volpino il 21.02.47 residente a Costa Volpino in Via S. Stefano 54

i quali convengono quanto segue:

- 1) E' costituita una Associazione denominata "Volley Pisogne"
- 2) L'associazione ha sede in Pisogne Via Borne 6
- 3) L'associazione ha lo scopo di propagandare e di promuovere la pratica della pallavolo rispettando i regolamenti della F.I.P.A.V.
- 4) L'associazione ha la durata sino al 2050 e non ha alcuno scopo di lucro
- 5) L'associazione è retta da uno Statuto
- 6) I componenti eleggono quali membri del primo consiglio direttivo i Sigg.:

Massoletti Tiziano - Savio Pietro - Figaroli
Francesco Giuseppe -

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - E' costituita con sede in Pisogne Via Borne 6

L'Associazione Sportiva denominata

" Volley Pisogne "

Art. 2 -L'Associazione ha lo scopo della diffusione della pallavolo nell'ambito e secondo le norme della F.I.P.A.V. della quale accetta Statuto e regolamenti. Essa è apolitica e senza fini di lucro.

Art. 3 -Sono previste le seguenti categorie di Soci:

FONDATORI - BENEMERITI - SOSTENITORI

Art. 4 -I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato la Società, i Soci Benemeriti sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei confronti della Società, i Soci sostenitori sono coloro che pagano una quota annua che sarà stabilita dal C.D. annualmente.

Art. 5 -Il Socio firmando la domanda di adesione, dichiara di accettare il presente Statuto. L'impegno è annuale e si intende rinnovato di anno in anno.

Art. 6 -L'Assemblea ordinaria della "Volley Pisogne" ha luogo di norma, nel mese di Settembre di ogni anno ed è convocata dal Presidente.

proprio Segretario, e due scrutatori fra i Soci maggiorenni. Di ogni Assemblea va redatto il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Art. 11-La "Volley Pisogne" è retta dal C.D. i cui componenti, scelti fra i Soci maggiorenni, vengono nominati per elezione a scrutinio segreto dall'assemblea. Esso è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 (cinque). Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni del C.D. sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei suoi componenti

Art. 12- Nella sua prima riunione il C.D. nomina nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 13 -Sono compiti del C.D.: A) compilare il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e curare gli affari di ordine amministrativo; B) approvare il programma per la preparazione agonistica e tecnica degli atleti nonché il programma sportivo sociale.

Art. 14 -Il Presidente dirige la Società e ne è il legale rappresentante

Art. 15 -Le entrate della Società sono costituite: